



Consiglio Regionale della Campania

Prot.n. 18071 /A

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, 81
NAPOLI

Al Presidente della III Commissione
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

LORO SEDI

**Oggetto: Proposta di Legge "Suppressione dell'agenzia per il lavoro e l'istruzione (ARLAS)" -
Reg. Gen. n. 550 .**

Ad iniziativa del consigliere Luciano Passariello

Depositato in data 1 ottobre 2014

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

III Commissione Consiliare Permanente per l'esame.

La stessa si esprimerà nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, 06 OTT. 2014

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare
Fratelli d'Italia
Il Presidente

Pietro Foglia
1/10/14

Prot.n.199 del 1 ottobre 2014

Al Presidente del
Consiglio regionale della Campania
On. Pietro Foglia

Consiglio Regionale della Campania
SEGRETERIA DEL PRESIDENTE

PROT. N° 199 DEL 1/10/14

SEDE

Oggetto: presentazione proposta di legge regionale.

Gentile Presidente,

con la presente deposito la Proposta di Legge regionale “Soppressione dell’Agenzia per il Lavoro e l’Istruzione (ARLAS) – abrogazione dell’articolo 21 della legge regionale 18 novembre 2009, n.14, come modificato dall’articolo 2, comma 1 della legge regionale 20 luglio 2010, n.7”.

Distinti saluti.

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2014.0018071/A

Del: 01/10/2014 15.41.08

Da: CR A: SERASS

Luciano Passariello

1/10/14
v. J. Amato

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

**“SOPPRESSIONE DELL’AGENZIA PER IL LAVORO E L’ISTRUZIONE
(ARLAS) - ABROGAZIONE DELL’ARTICOLO 21 DELLA LEGGE
REGIONALE 18 NOVEMBRE 2009, N. 14, COME MODIFICATO
DALL’ARTICOLO 2, COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE 20 LUGLIO
2010, N. 7”**

Ad iniziativa del Consigliere:

**Consigliere Luciano Passariello Presidente del Gruppo Consiliare –
Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale**

RELAZIONE

L'attuale e perdurante congiuntura economica sfavorevole che ha aggravato in Campania il già precario mercato del lavoro con rilevante aumento dello stato di inoccupazione e disoccupazione soprattutto giovanile, impone un serio ripensamento in materia di politiche regionali in materia di lavoro e di istruzione – formazione professionale.

I deludenti risultati sinora ottenuti dall'ARLAS, seppure non addebitabili agli indubbi sforzi dell'Esecutivo regionale, di fronteggiare la gravissima crisi occupazionale possono, almeno temporaneamente e sino al ridisegno completo della organizzazione delle politiche regionali, essere superati con la attivazione un ufficio alle dirette dipendenze della Presidenza della Regione a cui attribuire le risorse umane e di *knowout* interne. Tale scelta consentirà alla Regione di poter risparmiare ulteriormente, con conseguente finalizzazione del "governo" diretto ed immediato della materia da parte della Presidenza regionale.

Peraltro, la *mission* della struttura regionale in argomento è appunto quella di traghettare le azioni e le competenze della soppressa ARLAS verso un nuovo e soprattutto più efficace complesso di politiche regionali in materia di lavoro ed istruzione professionale.

Il progetto di legge non comporta ulteriori e maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 1

1. L'articolo 21 della legge regionale 18 novembre 2009, n. 14, come modificato dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 20 luglio 2010, n. 7, è abrogato, con conseguente soppressione dell'ARLAS, le cui competenze e funzioni sono attribuite ad una struttura di missione di cui all'articolo 1, comma 12, della legge regionale 20 luglio 2010, n. 7 e dell'articolo 36 del Regolamento n. 12 del 15 dicembre 2011 (ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania), secondo le modalità di cui ai successivi commi. La struttura di missione svolge la propria attività nelle more dell'adozione del provvedimento legislativo con cui si provvede alla organica disciplina delle politiche regionali in materia di lavoro ed istruzione.

2. Entro dieci giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione Campania istituisce con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge regionale 20 luglio 2010, n. 7 e dell'articolo 36 del Regolamento n. 12 del 15 dicembre 2011 (ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania), una struttura di missione per le attività e le competenze di cui al comma 1. Con lo stesso provvedimento il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario liquidatore dell'ARLAS, coadiuvato da due subcommissari, scelti tra i dirigenti e funzionari di ruolo della Regione Campania, che provvedono, tra l'altro, agli adempimenti di rito per la liquidazione della soppressa ARLAS

3. La struttura di missione di cui al comma 1 svolge, in conformità alla programmazione regionale e agli indirizzi approvati dalla Presidenza della Giunta regionale, l'attività istruttoria, l'analisi e gli studi necessari per l'elaborazione del Documento triennale e del Programma annuale dell'Amministrazione regionale e fornisce assistenza tecnica alla Conferenza regionale e alla Commissione regionale per il lavoro per lo svolgimento dei compiti loro attribuiti dalla presente legge.

4. La struttura di missione, nell'ambito dei predetti indirizzi, svolge le attività di monitoraggio sul mercato del lavoro ed in particolare:

- a) elabora un rapporto annuale sullo stato del mercato del lavoro regionale;
- b) assicura la gestione informatizzata e l'utilizzo a fini statistici di monitoraggio e valutazione dei dati attinenti gli strumenti e le azioni di promozione della qualità del lavoro di cui al Titolo III;
- c) fornisce assistenza tecnica nell'elaborazione dei parametri qualitativi di utilizzazione del lavoro;
- d) realizza studi e ricerche finalizzati alla previsione dei fabbisogni qualitativi e quantitativi di manodopera richiesti dal mercato e all'analisi dei fabbisogni formativi dei lavoratori;
- e) rileva ed analizza i settori ad elevato tasso di lavoro irregolare;
- f) monitora ed analizza i flussi dei lavoratori che emigrano verso altre aree del Paese;
- g) realizza studi e ricerche su aspetti specifici del mercato del lavoro regionale;
- h) monitora le forme contrattuali di lavoro, con particolare attenzione alle tipologie di lavoro flessibile, alle loro causali, ai regimi degli orari, alle condizioni retributive, al lavoro sommerso e quello precario;
- i) monitora l'impatto dell'impiego dei fondi strutturali sulle politiche del lavoro e dell'occupazione;
- l) fornisce assistenza tecnica in tema di apprendistato;
- m) svolge, in coerenza con gli indirizzi dettati dalla Presidenza della Regione, le attività istruttorie per la certificazione AQL.

5. La struttura di missione, inoltre, svolge le seguenti ulteriori attività in materia di servizi per l'impiego:

- a) istruttoria, tenuta ed aggiornamento dell'elenco dei soggetti accreditati ed autorizzati ad erogare servizi per l'impiego;
- b) realizzazione e gestione del SIRL, coordinamento e cura della diffusione dei dati da esso forniti e collegamento con la Borsa continua nazionale del lavoro;
- c) attività di ricerca, studio e documentazione al fine di favorire la qualificazione dei servizi per l'impiego;
- d) monitoraggio e valutazione tecnica dei servizi per l'impiego e dell'integrazione degli interventi regionali su lavoro e formazione;
- e) assistenza tecnica degli interventi e dei servizi erogati dai Centri per l'impiego;
- f) sostegno ai Centri per l'impiego nell'integrazione fra servizi e formazione decentrata.

6. La struttura di missione provvede:

- a) al coordinamento e il supporto ai processi di integrazione tra istruzione e formazione professionale, tra cui i programmi di potenziamento dell'offerta formativa;
- b) al monitoraggio e la valutazione dell'impatto e dell'occupazione delle politiche formative;
- c) alla progettazione, la promozione e lo sviluppo dei percorsi finalizzati all'integrazione tra istruzione, formazione e inserimento lavorativo;
- d) al supporto tecnico e progettuale in relazione alle misure di raccordo tra le politiche dell'istruzione, della formazione e del lavoro.

7. Il commissario liquidatore di cui al secondo comma provvede alla risoluzione dei contratti di lavoro subordinato ed a tempo determinato e di qualsivoglia altro rapporto di lavoro a termine comunque denominato eventualmente in essere con la soppressa ARLAS alla data di entrata in vigore della presente legge. Il personale di ruolo della Regione Campania eventualmente in servizio presso l'ARLAS rientra nei ruoli organici dell'Amministrazione regionale.

8. Le norme dettate dalla presente legge, di invarianza finanziaria, non devono costituire maggiori ed ulteriori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Napoli, 01 ottobre 2014

Consigliere Luciano Passariello Pres Gruppo EdI-AN

